SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 178-A

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, BERLANDA, ACQUARONE, CUMINETTI, SANTALCO, DI LEMBO, COVIELLO, CARLOTTO, LEONARDI, TOTH e FONTANA Elio

---

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(*Commercio estero*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è diretto a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, in modo da poter sanare obbligazioni pregresse a carico di importatori italiani in relazione al pagamento di prelievi agricoli comunitari.

Le norme in questione hanno ricevuto interpretazione meno favorevole per gli operatori italiani per effetto della sentenza del 15 giugno 1976 della Corte di giustizia delle Comunità europee. Si deve peraltro osservare che per il periodo anteriore a tale data l'interpretazione più favorevole era sempre stata accolta anche dagli organismi comunitari a condizione che ciò fosse espressamente disposto dalla normativa nazionale e purchè la normativa stessa non trattasse in modo diverso i tributi di pertinenza comunitaria e quelli di pertinenza nazionale.

Effettivamente la nostra Amministrazione finanziaria, quanto meno fino al 15 giugno 1976, aveva sempre interpretato la disposizione nel senso sopra indicato.

La presente interpretazione autentica, pertanto, viene dettata sia tenendo conto di una corretta interpretazione delle norme in questione, sia soprattutto a tutela dell'affidamento degli importatori i quali si erano comportati secondo le direttive emanate dall'Amministrazione finanziaria italiana sulla base delle raccomandazioni comunitarie emanate prima della sentenza del 15 giugno 1976 sopra citata.

La Commissione pur condividendo il contenuto del disegno di legge in esame ne ha modificato il titolo e ne ha riproposto la formulazione modificando in particolare la data relativa al periodo di vigenza della normativa, indicandola nell'11 settembre 1976, anzichè nel 15 giugno 1976, in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia sopra citata.

Su quest'ultimo testo la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente, all'unanimità, per cui invito l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

PIZZOL, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

13 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, avvertendo peraltro che le espressioni «fino al 15 giugno 1976» e «fino alla data suddetta» devono ritenersi rispettivamente sostituite dalle altre «fino al 10 settembre 1976» e «fino alla data dell'11 settembre 1976».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore PARISI)

10 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Il rappresentante del Ministero delle finanze si è impegnato a fornire a questa Commissione, in data anteriore alla discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea, una quantificazione dell'eventuale minore introito derivante dal disegno di legge in esame, minore introito che, allo stato, non sembra sussistere.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFFINO ED ALTRI

Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana

Art. 1.

1. La disposizione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che i rapporti instaurati fra l'Amministrazione finanziaria ed i privati prima della data predetta restano regolati, per ciò che concerne l'applicazione dei prelievi agricoli e delle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune nonchè delle relative imposizioni interne, dalle norme di cui all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il citato decreto presidenziale n. 695, così come applicate dall'Amministrazione finanziaria fino al 15 giugno 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino alla data suddetta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695

Art. 1.

1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilità ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonchè alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura più favorevole all'importatore, ha effetto solo a partire dall'11 settembre 1976 e non pure prima di tale data. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino all'11 settembre 1976.